

Lavoratori con handicap in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile.

L'articolo 24 della <u>Legge 4 novembre 2010, n. 183</u> ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l'articolo 33 della <u>Legge 104/1992</u>.

Secondo la vigente disposizione in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, posso godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

- 1. il genitore;
- 2. il coniuge;



- 3. il parente o l'affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
- 4.I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
- a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
- b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità; Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel limite di tre per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari.

Primi tre anni di vita

Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda USL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o – in alternativa – il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità. Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo, gode di un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Il nuovo art. 33, comma 3 della legge 104/92 prevede, inoltre, in favore dei genitori, disposizioni specifiche che derogano alla regola del "referente unico". Infatti ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.



La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all'

La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

• Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.

• Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente dal medico. Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato.

Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.

• Il certificato ha validità giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda. informatica procedura presso la Commissione Il Cittadino, può scegliere la scegliendola tra le ulteriori Vengono fissati



propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento dell'Azienda USL. data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, date indicate dal sistema. indicativamente dei nuovi limiti temporali:

- per l'effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione
- -In caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
- Una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo e alla email eventualmente comunicata.

La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere, a sue spese da un medico propria fiducia.

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'INPS ed è composto di 2 parti una d elle quali riporta il giudizio finale per gli usi amministrativi.

L'esito per poter essere utile ai fini della legge 104 deve essere il seguente: Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).

nel proprio sito (www.inps.it, sezione "Moduli"), e presso le sedi periferiche, mette a disposizione i moduli necessari alla richiesta dei permessi e dei congedi lavorativi.

Il modulo Hand 2 è rivolto ai genitori, ai familiari di portatori di handicap maggiori di tre anni e ai coniugi. Il modulo Hand 3 riguarda i disabili con handicap grave che lavorano.

In entrambi casi, in cui si dichiarano una serie assistenza: stato di familiare e altre indicazioni,



comunque, la domanda assume la forma di una autocertificazione di condizioni personali e del familiare cui si intende prestare handicap, parentela e affinità, dati anagrafici propri e del se richieste, relative alla continuità e all'esclusività dell'assistenza. Ulteriori indicazioni possono essere inserite rispetto alla modalità di fruizione (frazionata o per intero).

La domanda viene presentata all'INPS che ne verifica la sola correttezza formale e ne dà l'assenso. Va poi presentata anche al datore di lavoro cui, di recente, è stata attribuita la competenza di verificare la correttezza sostanziale per l'accettazione della domanda.